



r.g. 358/2022

Tribunale di Bergamo

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica in persona della dott.ssa Monica Bertoncini in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 10 maggio 2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso da, con il proc. avv. V. Mezzasalma

-ricorrente -

contro

Inps, con il proc. avv. A. Imparato

-convenuto -

Svolgimento del processo

Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 c.p.c.conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo l'Inps per sentir accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del provvedimento di esclusione dal beneficio di cui all'art. 65 l. 448/98 e per sentir ordinare all'Inps di cessare detto comportamento e di



rimuoverne gli effetti, in particolare, riconoscendogli il diritto a ricevere l'erogazione dei suddetti assegni dalla data della richiesta ottenendovi l'inclusione dei familiari residenti all'estero, con condanna dell'Istituto al pagamento, a tale titolo, della somma di € 18.385,56 dall'1.7.2016 al 30.6.2022, oltre alle ulteriori quote.

A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e di essere coniugato e padre di 2 figli, residenti in insieme alla moglie, esponeva di essere dipendente della dal 16.12.2015 e di aver richiesto, il 30.6.2021, la concessione degli assegni per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 d.lgs. 448/98.

Il ricorrente, nel dare atto che la domanda era stata respinta poiché per l'Inps non potevano essere inseriti nel nucleo familiari residenti all'estero, esponeva di aver presentato domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare dei familiari residenti all'estero.

Il ricorrente, all'esito di un ulteriore rigetto, lamentava il carattere discriminatorio di tale comportamento, sussistendo il diritto, in tema di prestazioni assistenziali, dei cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiorno alla parità di trattamento con i cittadini nazionali.

L'Inps, costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa, nonché l'insussistenza dei presupposti per la tutela invocata.



Motivi della decisione

La domanda è fondata.

I fatti sono pacifici.

Va innanzi tutto respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, coniugato e padre di 2 figli minorenni, nel 2021 ha presentato domanda per la concessione degli assegni per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 d.lgs. 448/98, nonché domanda di autorizzazione per l'inserimento dei familiari residenti all'estero nel nucleo familiare (v. doc. 2-8 fasc. ricorrente).

L'ente ha respinto tutte le domande, ritenendo di non poter autorizzare l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare a cittadino extracomunitario per familiari residenti all'estero in Paese non convenzionato con l'Italia (v. doc. 9 e 21 fasc. ricorrente).

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, l. 448/98, "con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore



Accoglimento totale n. cronol. 2592/2022 del 31/05/2022
RG n. 358/2022

dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste".



L'art. 80 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 aveva esteso il beneficio ai nuclei familiari nei quali fossero presenti il richiedente "cittadino italiano o comunitario".

L'art. 9, comma 12, lett. c) del d.lgs. 286/98, nella formulazione introdotta dal d.lgs. 3/2007 di attuazione della direttiva CE 2003/109 stabilisce che <<oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può: (...) c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre

**Accoglimento totale n. cronol. 2592/2022 del 31/05/2022
RG n. 358/2022**

che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale>>.

L'art. 11, primo comma, della direttiva CE 2003/109, nell'affermare il diritto del soggiornante di lungo periodo a godere "dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (...) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la prestazione sociale ai sensi della legislazione sociale", ha previsto al quarto comma la facoltà degli Stati Membri di "limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali".



Infine, il tredicesimo considerando della direttiva afferma che "con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza di lungo termine".

Come si evince dalla formulazione dell'art. 9, comma 12, lett. c) del d.lgs. 286/98 il legislatore italiano, in sede di recepimento della direttiva, non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 11 e, quanto meno per l'assistenza sociale, non ha introdotto alcuna limitazione.

Infine, non v'è dubbio che l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 65 della legge n. 448 del 1998, abbia « natura assistenziale in quanto attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione alla composizione del nucleo familiare medesimo » (cass. Civ., n. 24278/08).



Di recente, la CGUE, nelle cause C- 302/19 e C-303/19, ha affermato che "non risulta da alcuna delle deroghe ai diritti conferiti dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, previste all'articolo 12, paragrafo 2, di quest'ultima, una possibilità per gli Stati membri di escludere dal diritto alla parità di trattamento il lavoratore titolare di un permesso unico i cui familiari risiedono non già nel territorio dello Stato membro interessato, bensì in un paese terzo. Al contrario, dalla chiara formulazione dello stesso articolo 12, paragrafo 1, lettera e), come ricordata al punto 24 della presente sentenza, risulta che un tale lavoratore deve beneficiare del diritto alla parità di trattamento" (così, CGUE, nelle cause C- 302/19 e C303/19).

Inoltre, dai "considerando non si può desumere che la direttiva 2011/98 debba essere interpretata nel senso che il titolare di un permesso unico i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato, bensì in un paese terzo, è escluso dal diritto alla parità di trattamento previsto da tale direttiva" (così CGUE, nelle cause C- 302/19 e C-303/19).

Peraltro, "risulta in particolare dai considerando 2, 19 e 20 nonché dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva che quest'ultima tende a favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi garantendo loro un trattamento equo grazie alla previsione di un

Accoglimento totale n. cronol. 2592/2022 del 31/05/2022
RG n. 358/2022

insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante.



La direttiva mira altresì a creare condizioni uniformi minime nell'Unione, a riconoscere che i cittadini di paesi terzi contribuiscono all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi" (così, CGUE, nelle cause C- 302/19 e C-303/19).

In definitiva, "l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 osta a una disposizione, come l'articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1998, secondo la quale non fanno parte del nucleo familiare ai sensi di tale legge il coniuge nonché i figli ed equiparati del cittadino di paese terzo che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia" (così, CGUE, nelle cause C- 302/19 e C-303/19).

Infine, con la sentenza n. 67/22 della Corte Costituzionale è stato affermato che "i cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell'accedere al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), anche se alcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel paese di origine. La parità di trattamento fra i destinatari di questa provvidenza - che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni di



bisogno - è garantita dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo".

Di conseguenza assume carattere discriminatorio il comportamento dell'Inps che l'ha negato al ricorrente.

Infatti, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, d.lgs 286/98, "costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica ».

Inoltre, ai sensi del secondo comma, lett. C) dell'art. 43 d.lgs. 286/98 compie un atto di discriminazione « chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità>>.



Alla norma, di derivazione comunitaria, va data una interpretazione, conforme a quella comunitaria, secondo cui ciò che rileva, ai fini dell'illecita discriminazione, è unicamente il pregiudizio che discende dal comportamento denunciato, a prescindere dalla intenzionalità della condotta (v. Trib. Genova, 24.9.2012).

Ciò che rileva, quindi, è solo l'oggettiva violazione del principio di parità di trattamento, per come delineato dalla normativa nazionale e comunitaria.

Pertanto, la domanda diretta ad ottenere la cessazione del comportamento non può che implicare la condanna dell'istituto al riconoscimento della prestazione richiesta.

In proposito, occorre considerare che il nucleo familiare del ricorrente (composto dalla moglie e dai due figli minorenni ed) risulta attestato dal certificato consolare, documento certamente idoneo a tal fine, mentre i redditi risultano dalle CU allegare al ricorso (v. doc. 24-30 fasc. Ricorrente).

Infine, nessuna prescrizione si è maturata, tenuto conto che il beneficio viene richiesto per il periodo 1.7.2016-30.6.2022 e tutte le domande sono state inserite il

30.5.2021 ed il 30.6.2021 (v. doc. 2-8 fasc. Ricorrente).

In definitiva, la domanda può essere accolta, per l'importo richiesto in ricorso, in quanto non analiticamente contestato, con condanna del convenuto alla refusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro:

- 1) dichiara carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall'Inps per aver negato a la concessione degli assegni familiari di cui all'art. 65 l. 448/98 con riferimento alla moglie e ai due figli minorenni ed
- 2) condanna l'Inps al pagamento, in favore di, della somma di € 18.385,56, relativa al periodo 1.7.201630.6.2022, oltre alle ulteriori quote mensili, finchè ne permangano le condizioni;
- 3) condanna l'Inps alla refusione, nei confronti del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Si comunichi.

Bergamo, 30.5.2022

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Monica Bertoncini

